

LEGGE 18 MAGGIO 2000, N. 126

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 2000, N. 60,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA PROSECUZIONE
DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI CON HANDICAP INTELLETTIVO

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 19 maggio 2000, n. 115)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La seguente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma 18 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministro

TURCO, Ministro per la solidarietà sociale

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 16 MARZO 2000, N. 60

DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI
ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI CON HANDICAP INTELLETTIVO"

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19.05.2000)

Art. 1.

1. In attesa della definizione della riforma in materia di servizi sociali ed al fine di salvaguardare sul territorio nazionale la continuità dei servizi di assistenza ai disabili con *handicap* intellettuale ed alle loro famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti sub-normali (ANFFAS), è autorizzato un contributo straordinario pari a lire 20 miliardi a favore della predetta Associazione.

2. Il contributo è erogato previa presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del presidente dell'ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio nazionale, indichi le modalità di attuazione e preveda una periodica relazione sui risultati dell'attività svolta a seguito dell'erogazione del contributo.

3. Il presidente dell'ente predispone e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonché una relazione sui procedimenti anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilità, anche patrimoniali, nella gestione dell'ente. Le somme recuperate dall'ente sono riversate, fino alla concorrenza del contributo di cui al comma 1, allo Stato, per essere assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Roma 16 marzo 2000

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000